



Ricostruzione di carriera. Diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola.

Stiamo avviando i ricorsi per il mantenimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola.

Già con diverse sentenze, infatti, il Ministero è stato condannato ad applicare in favore del personale scolastico la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 04.08.2011, nonché a corrispondere le relative differenze retributive oltre interessi legali.

- **A chi si rivolge:** tutto il **personale (docente, Educativo, ATA), a tempo indeterminato** delle scuole di ogni ordine e grado, che abbia iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR in forza di una successione di contratti a tempo determinato (almeno 180 giorni per anno scolastico), **prima del 1° settembre 2011** e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 19.07.2011, avesse già lavorato un anno.
- **Obiettivo:** applicazione, ai fini della ricostruzione di carriera, della cd. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 2 del CCNL del 19.07.2011, che riconosce il diritto al mantenimento economico del **gradone stipendiale più favorevole "3-8 anni"**.
- **Autorità Giudiziaria:** Tribunale del lavoro territorialmente competente. Si precisa che i ricorsi saranno proposti collettivamente.
- **Documentazione necessaria:**
 - 1) copia decreto di ricostruzione carriera (o, in mancanza, dichiarazione dei servizi);
 - 2) copie contratti a tempo determinato in formato pdf (o stato matricolare);
 - 3) cedolino stipendio;
 - 4) copia documento di identità e tessera sanitaria.

È disponibile, **al seguente link:** [Diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni | FLC CGIL PALERMO \(flcgilpalermo.it\)](http://Diritto%20al%20mantenimento%20economico%20del%20gradone%20stipendiale%203-8%20anni%20%7C%20FLC%20CGIL%20PALERMO%20(flcgilpalermo.it)) l'atto di diffida e messa in mora che gli interessati dovranno sollecitamente compilare, sottoscrivere ed inviare con raccomandata a.r., ovvero pec, al Ministero dell'Istruzione, al fine di interrompere i termini di prescrizione (5 anni) per il pagamento di arretrati